

Codice DB1205

D.D. 10 aprile 2013, n. 47

**Lago Maggiore. Comune di Baveno. Autorizzazione ai soli fini della disciplina della navigazione relativa all'occupazione di specchio acqueo per posa unita' di navigazione e relativo pontile di accesso. Richiedente Ristorante Il Battello del Golfo di Paracchini L., S.n.c.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge (l.r. n. 40/1998 e s. m. e i.; nulla osta ai fini idraulici, ecc.), ai fini della sola disciplina della navigazione, l'occupazione di uno specchio acqueo di mq. 155,65 per la posa di n. 1 unità di navigazione avente lunghezza di metri 27,90 e relativo pontile di accesso di mq. 13,85, da collocarsi nello specchio d'acqua antistante la particella n. 106 del foglio n. 4 in comune di Baveno, località Feriolo, richiesta dalla S.n.c. Ristorante il Battello del Golfo, meglio identificata in premessa.

L'impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione che, vengono visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

L'unità di navigazione dovrà essere segnalata e illuminata durante la notte in modo che la sagoma sia sempre ben visibile ai naviganti. Nella parte esterna, lungo la fiancata e lo specchio di poppa dovranno essere poste pellicole catarifrangenti o retroriflettenti conformi alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con il "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R in data 29.3.2002.

Dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità dell'opera in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso o dagli eventi atmosferici; i manufatti dovranno essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno anche nel caso di massima escursione del lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

A tale scopo, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della L. R. n. 2/2008 e s. m. e i., dovrà essere acquisita certificazione in merito all'idoneità dell'ancoraggio dell'impianto, attestata da professionista abilitato.

Il titolare della presente autorizzazione é direttamente responsabile verso terzi di ogni danno, cagionato alle persone e alla proprietà, che potrebbero derivare dall'esecuzione dell'intervento in argomento, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente atto.

Il Settore Navigazione, Trasporti Merci e Logistica della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.

L'unità di navigazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della L. R. n. 2/2008 e s. m. e i., dovrà risultare in possesso della documentazione che ne attesti la galleggiabilità, rilasciata da organismo tecnico riconosciuto.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all'occupazione dell'area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione dell'area in questione.

La presente autorizzazione, che non è cedibile, si intende accordata nei limiti che competono al Settore Navigazione, Trasporti Merci e Logistica della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Aldo Manto